

---

**Associazione “Società italiana di economia e politica industriale”**  
**STATUTO**

---

**Art. 1 – Denominazione - Oggetto e scopi**

E' costituita l'Associazione denominata “Società Italiana di Economia e Politica Industriale”.

Essa non ha fini di lucro ed ha per scopo la promozione e lo sviluppo degli studi e della ricerca nel campo della Economia Industriale. A tal fine l'Associazione si propone:

- a) di favorire fra gli associati relazioni atte a facilitare e a stimolare la ricerca scientifica in Italia;
- b) di promuovere ricerche, inchieste e pubblicazioni a scopo scientifico;
- c) di organizzare riunioni e congressi scientifici;
- d) di partecipare con propri rappresentanti alle riunioni scientifiche e ai congressi;
- e) di favorire tutte le iniziative atte a facilitare la ricerca scientifica nell'economia e politica industriale e la diffusione dei suoi risultati (ristampa di opere classiche, traduzione di opere straniere, raccolta di materiale bibliografico, istituzione di premi diretti al progresso della scienza economica in Italia, ed altre simili iniziative).

**Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Ferrara, Via Voltapaletto,11, c.a.p. 44121. Tale indirizzo è attualmente sede del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli studi di Ferrara.

Con deliberazione dell'Assemblea tale sede può essere trasferita altrove.

**Art. 3 - Rapporti con altre Associazioni ed Enti**

L'Associazione può istituire rapporti e/o convenzioni con associazioni nazionali, estere, con associazioni internazionali, e/o con enti di ricerca le cui caratteristiche istituzionali assicurino finalità scientifiche analoghe a quelle della Associazione.

#### **Art. 4 - Patrimonio sociale**

L'attività dell'Associazione è finanziata dalle quote sociali, da elargizioni effettuate da enti o persone fisiche e da eventuali altre entrate.

#### **Art. 5 - Associati**

I membri dell'Associazione si dividono in associati ordinari e associati sostenitori. Possono essere ammessi ad associati ordinari tutti coloro che abbiano una posizione accademica di I e II fascia e di ricercatori universitari (confermati e a tempo determinato) e assegnisti di ricerca e/o che abbiano apportato contributi nelle scienze economiche o nella politica economica e che siano in grado di contribuire agli scopi della Associazione.

Possono essere ammessi a associati sostenitori tutti gli enti che sono in grado di contribuire, anche finanziariamente, alla realizzazione dei fini statuari della Associazione.

#### **Art. 6 - Condizioni di ammissione**

Si può essere ammessi quali associati a domanda o per cooptazione.

a) Sono associati ordinari di diritto, purché ne facciano domanda, i professori universitari di ruolo o già di ruolo ed i ricercatori universitari confermati nelle Università italiane nelle discipline economiche al presente elencate nel settore scientifico-disciplinare 13 A4 (ex P01I D.M. 12.04.94, modificato dal D.M. 23.06.97) che abbiano optato per il raggruppamento di Economia Applicata SECS P06.

b) Possono diventare associati ordinari per cooptazione i professori di I e II fascia ed i ricercatori universitari vincitori di un concorso di 13 A4 / SECS P06 che ne facciano domanda. La domanda viene approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

c) Possono diventare associati ordinari per cooptazione i professori di I e II fascia ed i ricercatori universitari (confermati, a tempo determinato, assegnisti di ricerca) e le personalità, anche non italiane, che rispondono ai requisiti dell'art. 5 e che non sono incluse nelle precedenti categorie. La proposta, corredata dalla domanda e da un curriculum vitae, deve essere inoltrata da almeno tre associati ordinari al Consiglio Direttivo, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi membri.

d) Gli enti in grado di contribuire alle finalità della Associazione possono diventare associati sostenitori per cooptazione. La cooptazione, corredata dall'assenso dell'ente cooptando, è fatta dal Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi membri. La qualifica di associato sostenitore ha una durata massima triennale e può essere reiterata secondo le procedure prima indicate.

#### **Art. 7 - Esercizio sociale**

L'anno associativo e l'esercizio della Associazione decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 8 - Quota sociale**

Gli associati sono tenuti annualmente al pagamento della quota, che è fissata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. La quota di ciascun anno associativo deve essere pagata entro il 30 novembre dell'anno cui si riferisce. Gli associati che non hanno pagato entro la data dell'Assemblea tutte le quote, compresa quella dell'anno associativo in corso, non potranno votare in Assemblea. Gli associati sostenitori sono tenuti a contribuire con una quota minima che verrà fissata dal Consiglio Direttivo che determina anche le modalità temporali di erogazione.

#### **Art. 9 - Decadenza**

Si può decadere da associato per dimissioni, per morosità o per decisione del Consiglio Direttivo.

Decadono per morosità gli associati che non abbiano pagato, alla data di chiusura di ciascun bilancio annuale, la quota sociale dell'anno in corso e quella dei due precedenti anni associativi.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei suoi membri.

#### **Art. 10 - Organi sociali**

Organi della Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Segretario Generale Tesoriere
- 5) la Segreteria Scientifica;
- 6) Il Comitato Scientifico dei Soci Onorari;
- 7) il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può procedere alla elezione di un Presidente onorario.

### **Art. 11 - Assemblea: Composizione**

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 8. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno mediante avviso contenente gli argomenti da trattare, con un preavviso di giorni 15 (quindici).

### **Art. 12 - Assemblea: Adempimenti**

a) L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria una volta all'anno e in adunanza straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o sia richiesto da almeno un terzo degli associati ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 8.

b) L'Assemblea ordinaria approva il bilancio dell'esercizio ultimo chiuso ad essa sottoposto con propria relazione dal Consiglio Direttivo, nonché il conto preventivo dell'esercizio successivo.

c) Delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente statuto e sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

d) L'Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione con lettera, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

e) Fungerà da Segretario la persona che verrà nominata dall'Assemblea.

### **Art. 13 - Assemblea: Validità adunanze e deliberazioni**

Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà degli associati ordinari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Oltre quanto previsto nell'articolo 15, su deliberazione del Consiglio Direttivo, la votazione può essere anche fatta per corrispondenza. I voti per corrispondenza devono pervenire alla Segreteria della Associazione in tempo utile per comunicare l'esito della votazione all'Assemblea.

### **Art. 14 - Consiglio Direttivo: Composizione e poteri**

Il Consiglio Direttivo è composto di 6 membri nominati tra i soci ordinari: il Presidente, il Segretario Generale Tesoriere, e quattro ulteriori Consiglieri eletti ai sensi del successivo art. 15.

Laddove sia stato eletto un Presidente onorario, lo stesso può partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente (anche a mezzo di posta elettronica con un preavviso di dieci giorni).

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri che deliberano a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti proposti dal Presidente nell'ambito dell'oggetto della convocazione.

In caso di parità dei voti espressi prevale il parere del Presidente.

#### **Art. 15 - Consiglio Direttivo: Elezione**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 6 anni e non sono immediatamente rieleggibili nei 6 anni successivi. Essi sono scelti tra gli associati ordinari, con votazione per corrispondenza o telematica ed a scrutinio segreto, dagli associati ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 8 ed entrano nelle loro funzioni immediatamente dopo l'approvazione del bilancio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene parzialmente rinnovato ogni 3 anni con l'elezione di tre nuovi componenti.

La scheda per il rinnovo dei tre componenti del Consiglio Direttivo è predisposta dal Consiglio direttivo mediante l'indicazione di tre nominativi e deve contenere uno spazio vuoto atto ad indicare una designazione alternativa.

La votazione è effettuata mediante l'indicazione di un solo nominativo e risulteranno eletti i tre soci che hanno ottenuto maggiori voti. A parità di voti prevale il socio con maggior anzianità nei ruoli dell'Università Italiana.

#### **Art. 16. Il Presidente della Società italiana di economia e politica industriale**

Il Presidente è nominato tra quei membri del Consiglio stesso che hanno maturato il triennio e resta in carica fino al completamento del suo mandato di consigliere

Il Presidente coordina l'espletamento di tutte le funzioni della Associazione.

A tal fine:

- a) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati;
- b) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- c) coordina l'attività della Associazione ed assume in via di urgenza, con obbligo di sottoporre a ratifica, tutte quelle decisioni che risultino necessarie per il conseguimento dei fini statutari;
- d) ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di conferire procure.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente esso è sostituito dal Segretario Generale Tesoriere; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo esso è sostituito dal Consigliere con maggior anzianità nei ruoli dell'Università Italiana.

**Art. 17. Segretario Generale Tesoriere della Società italiana di economia e politica industriale**

Il Segretario Generale Tesoriere è nominato tra quei membri del Consiglio stesso che hanno maturato il triennio e resta in carica fino al completamento del suo mandato di consigliere.

Il Segretario Generale Tesoriere sovrintende all'espletamento di tutte le funzioni di segreteria della Associazione, d'accordo con il Presidente e in linea con i criteri fissati dal Consiglio Direttivo. A tal fine:

- a) sovrintende alla gestione finanziaria, al rispetto degli adempimenti amministrativo-contabili e su questi temi informa il Presidente e relaziona al Consiglio Direttivo che delibera sulle spese della Associazione e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima;
- b) coordina l'attività di ordinaria amministrazione della Associazione, con riferimento ai rapporti sia con gli associati, sia con i collaboratori interni ed esterni;
- c) provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) ha la facoltà di firma per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché per quanto occorre all'ordinaria gestione. Ulteriori poteri di firma, compresa la rappresentanza legale, gli potranno essere delegati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- e) sovrintende alla conservazione dei documenti e dell'archivio della Associazione.

**Art. 18 Segreteria Scientifica**

All'inizio del proprio mandato triennale, il Direttivo potrà costituire una Segreteria Scientifica (SESI) a cui potranno partecipare da 4 a 6 membri da individuarsi tra i Soci ordinari in regola con le quote. La SESI avrà compiti di supporto generale alle attività ordinarie e straordinarie del Direttivo e saranno da questo nel dettaglio definiti.

**Art. 19 Comitato Scientifico dei Soci Onorari**

Il Comitato Scientifico ha compito di supporto scientifico alle attività del Direttivo. Su richiesta del Direttivo, il Comitato può partecipare alla valutazione delle ammissioni all'Associazione, alla selezione delle candidature ai premi promossi dall'Associazione, all'organizzazione scientifica della Riunione Scientifica annuale, alla promozione in Italia e all'estero delle attività dell'Associazione, allo sviluppo dei rapporti con altre associazioni accademiche, istituzioni e imprese in Italia e all'estero. Al Comitato Scientifico dei Soci Onorari fanno parte di diritto tutti i membri dei passati direttivi dell'Associazione. I Soci Onorari vengono inoltre nominati per chiara fama su proposta

di almeno 4 membri del Direttivo e dallo stesso approvati all'unanimità in seduta ordinaria.

#### **Art.20 Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto dai tre soci ordinari con la maggior anzianità nei ruoli in servizio nell'Università Italiana che non facciano parte del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) svolge funzioni di revisore dei conti;
- b) può presentare suggerimenti in occasione dell'Assemblea dei soci;
- c) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio Direttivo anche in merito ad eventuali provvedimenti da assumere nei confronti di soci.

#### **Art. 21 Gestione straordinaria**

Il Collegio dei Probiviri subentra nella gestione dell'Associazione in caso di assenza o impedimento di quattro o più membri del Consiglio Direttivo indicando senza indugio nuove elezioni per il rinnovo dell'organo secondo modalità che garantiscano per quanto possibile i principi sanciti dal presente statuto

#### **Art. 22 Modifiche Statutarie**

- a) Ogni modificazione dello statuto deve essere proposta dal Consiglio Direttivo o, a richiesta, da almeno un terzo degli associati ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.
- b) La proposta di modifica è sottoposta all'Assemblea nella adunanza ordinaria o in una adunanza straordinaria e risulta approvata se vota a favore la maggioranza assoluta degli associati ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.
- c) Laddove in Assemblea non sia presente la maggioranza assoluta degli associati ordinari iscritti alla Associazione, la proposta è approvata se votano a favore almeno due terzi degli associati ordinari presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ordinari.

### **Art. 23 Disposizioni generali e regolamentari**

Il Consiglio Direttivo adotta un regolamento relativo ad ogni aspetto non disciplinato dal presente statuto. Il regolamento deve essere sottoposto alla Assemblea degli associati per l'approvazione.

Si applicano in quanto compatibili e non derogate dal presente statuto, le norme del codice civile relative alle associazioni; qualora trattasi di materia non disciplinata dai predetti articoli, per quanto possibile, si applicano le norme sulle assemblee e l'esercizio del voto previste dalla normativa sulle Onlus.

### **Art. 24 Disposizioni transitorie**

In prima attuazione del nuovo statuto il Consiglio Direttivo in carica è integrato con la nomina di tre nuovi membri che dureranno in carica 5 anni, sostituendo 3 degli attuali consiglieri che si dimetteranno in occasione dell'Assemblea Ordinaria dell'Associazione. I 2 consiglieri restanti rimarranno in carica 2 anni.

La scheda elettorale sarà predisposta dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Il rinnovato Consiglio Direttivo entrerà in carica in occasione della successiva Assemblea Ordinaria dell'Associazione.